

VADEMECUM PENSIONI 2013



Con la **circolare Inps n. 131/2012** si rende valido il diritto al pensionamento per tutti i pensionandi d'Italia. Rimane sempre problematico il pensionamento per il comparto scuola. È necessario che il personale delle scuole italiane tenga conto della **C.M. MIUR n. 98 del 20 dicembre 2012** prot. n. AOODGPER 9733 avente per oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.

Quando presentare la domanda? Quale la scadenza?

Il decreto ministeriale stabilisce la data del 25 Gennaio 2013 entro la quale il personale della scuola può presentare la domanda di cessazione dal servizio.

Con la **C.M. n. 98 prot. n. 9733 del 20 dicembre 2012** il Miur ha trasmesso il D.M. n 97 di pari data con i quali sono disciplinate le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013 e fornite indicazioni relativamente al correlato trattamento di quiescenza.

Per coloro i quali era possibile andare in pensione il 1°/9/2012, sarà di conseguenza possibile pensionarsi l'1/9/2013.

La circolare 98/2012 afferma che i requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 continuano ad essere validi:

Per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità i requisiti sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011. E, fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011. I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1, comma 9, della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1° settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti, della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, della L. 148/2011. Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 – seconda parte- e 14 dell'art. 24 della legge 22/11/2011 n.214 e specificato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.

Di conseguenza il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio (salvo trattenimento in servizio)".

E per coloro che non vi rientrano e vogliono comunque accedere dall'1/9/2013?¹

Il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2013.

E per la pensione anticipata?²

La pensione anticipata potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una "penalizzazione". Per "anticipare" la pensione occorreranno almeno 62 anni di età, pena una lieve riduzione economica nella percentuale del 2% per ogni anno prima dei 60 e dell'1% dopo. Inoltre, dall'1/9/2013 si può subire la cessazione dal servizio da parte dell'Ufficio (ma con preavviso scritto): se nati prima dell'1/9/1947 con 20 anni di contributi, oppure con 15 svolti prima del 1/1/1993; se nati tra l'1/9/1947 e il 31/8/1948 ed entro il 31/12/2011 abbiano già maturato i requisiti della precedente normativa (cioè 35 anni di contributi).

Chi potrà andare in pensione l'1/9/2013?

Ovviamente potranno pensionarsi coloro che (pur non avendo fatto richiesta di pensionamento) avevano già maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa al 31/12/11 e cioè per tre condizioni: – per "vecchiaia", con 65 anni d'età e almeno 20 di contributi; – per "anzianità", con 40 anni di contributi a prescindere dall'età; per aver raggiunto quota 96 (almeno 60 anni e 36 di servizio o 61 e 35 di contributi). Per tutti gli altri, la riforma prevede: (A) per la pensione di Vecchiaia che al 31/8/2013 abbiano 66 anni se uomini o 62 se donne; (B) per la pensione anticipata, al 31/8/2013 abbiano 42 anni e 5 mesi di contributi gli uomini e 41 anni e 5 mesi le donne.

Coloro i quali, pur ricevendo la comunicazione di pensionamento d'Ufficio, volessero rimanere in servizio?

Coloro i quali, pur ricevendo la comunicazione di pensionamento d'Ufficio, volessero rimanere in servizio dovranno fare domanda scritta. Difficilmente l'Ufficio accoglierà le richieste data la crisi economica in atto. Ricordiamo, infine, che le donne con 61 anni di età e 20 di contributi già al 31/12/11, continuano ad avere diritto ad andare in pensione secondo le vecchie regole senza penalizzazioni di sorta. E, sempre fino al 2015, le donne che abbiano 57 anni di età e 35 di contributi possono optare per il

¹ disposizione prevista dall'art. 59, c. 9 L. 449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

² Il riferimento è rispetto alla pensione di vecchiaia.

pensionamento ma accettando il trattamento solo contributivo, che risulta però economicamente sfavorevole per le forti riduzioni percentuali.

Come presentare domanda?

La presentazione delle domande di cessazione dal servizio vanno presentate tramite istanze On Line³. Anche per la domanda di pensionamento 2013 verrà attivata, nella sezione “Istanze On Line³” del sito internet del MIUR, la procedura web per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio. Ricordiamo che le domande ed eventuali revoche hanno come scadenza il 25 gennaio 2013.

Qual è la normativa di riferimento?

I riferimenti principali sono la [**C.M. n. 98 prot. n. 9733 del 20 dicembre 2012**](#) e il [**D.M. n. 97/2012**](#). Per tutto il personale del comparto scuola, è fissato al **25 gennaio 2013** il termine finale per la presentazione delle domande (o eventuali revoche delle stesse) di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio, e anche per coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrono le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità riguarda anche coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time.

Le modalità di presentazione per il personale Dirigente scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione, è esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line” relativa alle domande di cessazione. Solo al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea, così come al personale della province di Trento, Bolzano ed Aosta. Restano in forma cartacea anche le domande di trattenimento in servizio.

A chi deve essere inviata la domanda?

Direttamente all’Ente Previdenziale ed esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

³ Si invita il personale interessato ad effettuare la registrazione, operazione preliminare all'inserimento della domanda. È utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non hanno perduto la registrazione, per cui possono utilizzare le medesime credenziali. Si ricorda a proposito che per accedere al portale si deve far uso di “Username” e “Password”, mentre per inoltrare l'istanza si deve avere a disposizione il “Codice Personale”.

L'operazione di registrazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso l'istituzione scolastica di servizio, viene effettuata, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Presentazione Istanze on line – registrazione”, presente nel suddetto sito internet del MIUR all'indirizzo <http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>.

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.

2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).

3) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.


Devono essere invece presentate entro il **28 febbraio 2013** le domande di recesso dal servizio da parte dei dirigenti scolastici. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione oltre tale termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

IL RICORSO ANIEF ALLA CORTE DEI CONTI

Il comma 20-bis della legge 135/2012 di conversione del DL 95/2012 (c.d. *spending review*) afferma:

Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)."}

Potranno andare in pensione dal primo settembre 2013 coloro che appartengono a classi di concorso in esubero per l'anno scolastico 2013/14, ma il requisito deve essere sempre maturato entro il 31 agosto 2012, ossia della Quota 96⁴.



Anief riprende ancora una volta la sua crociata per garantire una parità di trattamento tra il personale della scuole e del restante pubblico impiego, in materia di pensionamento con i vecchi requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011. Anche per l'anno 2013, infatti, l'amministrazione scolastica e l'INPS continuano a ignorare il diritto al pensionamento del personale che il 1 settembre 2011 aveva iniziato l'ultimo anno di servizio maturando l'aspettativa per la pensione prima dell'approvazione della riforma Fornero.

A ciò, si aggiunge una nuova palese discriminazione nata dalla discrezionalità del Miur del collocamento a riposo dello stesso personale a cui ha negato la domanda di pensionamento, se sovrannumerario e non utilizzato per l'anno 2013-2014, come previsto dall'art. 14 comma 20-bis, della legge 135/12. Per Anief, la circolare MIUR n. 98 del 20 dicembre 2012 prot. n. AOODGPER 9733 avente per oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012, è illegittima nella parte in cui vieta al personale della quota96 il diritto ad andare in pensione. Pertanto, vista l'impossibilità di compilare on-line la domanda stessa, Anief mette a disposizione di tutti i suoi iscritti un modello sostitutivo cartaceo da inviare per posta raccomandata. Successivamente invierà le istruzioni operative per

⁴ Si vedano le disposizioni per il 2012, la Riforma Fornero e la 'quota 96'.

ricorrere gratuitamente alla corte dei conti del Lazio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6641 del 21.12.2012.

Il personale quota 96 che ha già presentato domanda entro il 31 marzo 2012, sia che abbia presentato un ricorso al giudice del lavoro o al Tar anche con altri sindacati o legali, non deve rifare quest'anno la domanda di pensionamento. La domanda presentata l'anno scorso, infatti, è sufficiente per dimostrare il petitum nel ricorso. Se non è tra i ricorrenti che hanno già inviato il ricorso alle Corte dei conti competente per regione patrocinato gratuitamente dai legali Anief durante il 2012, allora può chiedere di avere lo stesso patrocinio gratuito per riassumere - presentare il ricorso, per l'occasione, alla Corte dei conti del Lazio, inviando la **scheda** dati a pensione31agosto2012@anief.net.

La riforma precedente sembrava non aver consentito nessuna deroga. Ma da quanto letto sopra ci accorgiamo che a partire dal 1° settembre 2013 sarebbe possibile il pensionamento dei docenti (vedi quota 96) con i requisiti acquisiti e che saranno soprannumerari in classi di concorso in esubero nell'anno scolastico 2013-2014.

Questo finisce per creare ulteriore disparità tra quota 96 e 97. In altre parole, ci sono gli estremi di un intervento di tutela legale vista la diversità di trattamento tra docenti in esubero e docenti non in esubero a parità di requisiti per la pensione ormai acquisiti.

Tali disposizioni, dunque, continuano ad apparire illegittime per:

- violazione della disciplina speciale in ordine alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007;
- violazione della disciplina speciale in ordine alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico del personale;
- assoluta illogicità e irrazionalità;
- ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto.



Anief offre agli iscritti quota96 che intendono presentare domanda per il 2013 il modello cartaceo sostitutivo e il patrocinio gratuito per il ricorso alla Corte dei Conti del Lazio. Scrivi a pensione31agosto2013@anief.net.

Analogamente, dopo la sentenza del CdS può ricorrere anche chi ha presentato domanda per il 2012, anche se ex-ricorrente al Tar Lazio con altri sindacati o legali.

Scrivi a pensione31agosto2012@anief.net.

Il comparto scuola, in virtù della specificità espressa nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre potuto fruire di **speciale normativa in ordine alla maturazione dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico**: ci si riferisce, in particolare, all'**articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997**; all'articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 5 lettera d) della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) della legge n. 122 del 2010; e **finanche all'articolo 1, comma 21, della legge n. 148 del 2011**. Ai sensi delle citate disposizioni, invero, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la **cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza, dalla stessa data, del relativo trattamento economico anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione**. Ovviamente potranno pensionarsi coloro che (pur non avendo fatto richiesta di pensionamento) avevano già maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa al 31/12/11 e cioè per tre condizioni: – per “vecchiaia” chi aveva 65 anni e almeno 20 di contributi; – per “anzianità” con 40 anni di contributi a prescindere dall’età oppure per aver raggiunto quota 96 (almeno 60 anni e 36 di servizio o 61 e 35 di contributi). Per tutti gli altri, la riforma prevede: (A) per la pensione di Vecchiaia che al 31/8/2013 abbiano 66 anni se uomini o 62 se donne; (B) per la pensione anticipata, al 31/8/2013 abbiano 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne.

Per il mondo della scuola le cadenze lavorative e pensionistiche, tuttavia, come già detto, sono regolate non secondo l'**anno solare**, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, ma secondo l'**anno scolastico**. Per il comparto scuola, infatti, esiste un'unica ‘finestra’ di uscita: il primo settembre di ogni anno.

Sebbene nel nostro sistema costituzionale non sia affatto interdetto al Legislatore di emanare disposizioni atte a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, le disposizioni in esame sembrano non rispettare la condizione essenziale, ossia che **la riforma "in pejus" non trasmodi in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto** (ex *multis*, Corte Cost., sent. n. 446/2002; ord. n. 327/2001; sentt. nn. 393/2000, 264/2005, 416/1999 e 282/2005).

Invero, per il comparto scuola è da sempre esistita la regola – confermata dal comma 9 dell’art. 59 della legge 449/1997 – in forza della quale si è collocati a riposo il primo settembre di ogni anno scolastico purché il requisito dell’età anagrafica sia raggiunto entro la fine dell’anno solare.

Chi può presentare domanda di pensione

- 1) Tutto il personale scolastico che al 31.12.2011 possedeva i requisiti della normativa precedente la Legge 214/2011 Monti-Fornero e precisamente:
 - a) Quota “96”, somma tra età anagrafica e contributiva partendo da un minimo di anni 60 di età e 35 di contribuzione, per raggiungere la quale si utilizzano anche le frazioni di anno. Es: anni 60 e mesi 4 di età anagrafica e anni 35 e mesi 8 di contribuzione; b) Donne con 61 anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contribuzione (anni 15 se è stato prestato servizio di qualsiasi durata entro il 31.12.1992); c) Uomini con 65 anni di età anagrafica e minimo 20 di contribuzione (anni 15 in presenza di contributi al

31.12.1992); d) uomini e donne che al 31.12.2011 avevano raggiunto 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica; Il personale in possesso di uno di tali requisiti, se raggiunge l'età anagrafica di anni 65 entro il 31.08.2013, sarà collocato in pensione d'ufficio, salvo il trattenimento autorizzato. e) Tutte le donne che compiono 57 anni di età e 35 di contribuzione entro il 31.12.2012, optando per il calcolo contributivo (Legge 243/2004 Maroni).

2) Tutto il personale della scuola che raggiunge i requisiti con la normativa prevista dalla Legge Fornero:

a) Uomini e donne, che raggiungono l'età anagrafica di anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013, saranno collocate in pensione "d'ufficio" per "vecchiaia". Gli stessi, se raggiungono tale requisito entro il 31.12.2013, possono essere collocati a riposo ma solo a "domanda"; b) Donne che raggiungono al 31.12.2013 il requisito di anni 41 e mesi 5 (bastano anni 41 e mesi 1 al 31.08.2013) e Uomini che, alla stessa data, raggiungono anni 42 e mesi 5 di contribuzione (bastano anni 42 e mesi 1 al 31.08.2013) (Pensione anticipata). In tal caso, se non si posseggono almeno 62 anni di età anagrafica, si incorre nelle penalizzazioni previste dalla Legge Fornero n. 214/2011, a meno che non si tratti di tutto servizio effettivo (comprensivo di servizio militare, maternità, malattia per infortunio), nel qual caso e fino al 2017 non ci saranno penalizzazioni.

Entro la data di scadenza stabilita dal D.M. n. 97 del 20.12.2012, il personale deve presentare richiesta di dimissioni volontarie dal servizio mediante la procedura "istanze on line" di Polis dal sito del Miur. Entro la stessa data è possibile revocare le stesse.

Le domande di pensione, invece, vanno presentate all'ente Previdenziale con le seguenti modalità:

- 1) Direttamente dall'interessato, previa registrazione al sito dell'Ente;
- 2) Tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) Attraverso l'assistenza di un Patronato.

Trattenimento in servizio

Possono presentare domanda di trattenimento in servizio:

1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei requisiti previsti dalla vecchia normativa entro il 31.12.2011. 2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013. 3) Coloro che, possedendo l'età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20).

FAQ PENSIONI 2013

D. Quando presentare la domanda? Quale la scadenza?

R. Il decreto ministeriale stabilisce la data del 25 Gennaio 2013 entro la quale il personale della scuola può presentare la domanda di cessazione dal servizio.

D. Chi potrà andare in pensione l'1/9/2013?

R. Potranno pensionarsi coloro che (pur non avendo fatto richiesta di pensionamento) avevano già maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa al 31/12/11 e cioè per tre condizioni:

- per "vecchiaia" chi aveva 65 anni e almeno 20 di contributi;
- per "anzianità" con 40 anni di contributi a prescindere dall'età oppure per aver raggiunto quota 96 (almeno 60 anni e 36 di servizio o 61 e 35 di contributi).
- Per tutti gli altri, la riforma prevede: (A) per la pensione di Vecchiaia che al 31/8/2013 abbiano 66 anni se uomini o 62 se donne; (B) per la pensione anticipata, al 31/8/2013 abbiano 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne.

D. Per coloro che non rientrano e vogliono comunque accedere dall'1/9/2013?

R. Il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2013.

D. E per la pensione anticipata?

R. La pensione anticipata potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento.

D. Come presentare domanda?

R. La presentazione delle domande di cessazione dal servizio vanno presentate tramite istanze On Line³. Anche per la domanda di pensionamento 2013 verrà attivata, nella sezione "Istanze On Line" del sito internet del MIUR, la procedura web per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio. N.B.: per coloro i quali sono interessati al ricorso alla Corte dei conti, Anief ha predisposto un modello cartaceo di richiesta di cessazione.

D. Qual è la normativa di riferimento? Voglio conoscere i riferimenti giuridici e normativi?

R. I riferimenti principali sono la **C.M. n. 98 prot. n. 9733 del 20 dicembre 2012** e il **D.M. n. 97/2012**.

D. A chi deve essere inviata la domanda?

R. Direttamente all'Ente Previdenziale ed esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.
- 2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- 3) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

D. Quando devono esser presentate le domande di recesso?

R. Devono essere invece presentate entro il 28 febbraio 2013 le domande di recesso dal servizio da parte dei dirigenti scolastici. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione oltre tale termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

D. Chi può presentare domanda di trattenimento in servizio?

R. 1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei requisiti previsti dalla vecchia normativa entro il 31.12.2011.

2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013.

3) Coloro che, possedendo l'età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20).

D. Sono nata nel 1954. Con la nuova legge, devo attendere fino a 66 anni per procedere con la domanda di pensionamento?

R. Ci sono diverse possibilità per andare prima in pensione:

1) se si hanno 35 anni di contributi si può andare in pensione a 57 anni, calcolando la pensione con il sistema contributivo;

2) si può andare in pensione indipendentemente dall'età con 41 anni ed un mese di anzianità (requisito che aumenterà nei prossimi anni).

D. Il valore della pensione a che cosa è proporzionale?

R. È proporzionale ai contributi versati ed aumenta con l'età del pensionamento.

D. Nel 2013 si parla di diminuzioni delle pensioni, in che senso?

R. Dal 1° gennaio 2013 verranno ridotti i coefficienti per il calcolo della pensione contributiva. Questa riduzione interessa parzialmente chi rientra nel sistema retributivo, cioè chi ha cominciato a lavorare con continuità prima del 1978 o comunque a dicembre 1995 ha accumulato almeno 18 anni di contributi, mentre tutti gli altri avranno una pensione più bassa.

D. Con la nuova legge le donne che lavorano allo statale vanno in pensione di vecchiaia a 65 anni ?

R. L'età del pensionamento di vecchiaia verrà innalzata fino a 65 anni.

La tabella sottostante illustra la situazione;

Anno di nascita	Età richiesta
1949	60
1950	61
1951	65
1952	65
1953	65
1954	65

D. Ho 56 anni e 34,5 anni di anzianità, è vero che posso andare in pensione a 57 anni?

R. Si. La pensione viene calcolata col sistema contributivo ed in genere è più bassa di quella normale e questo fino al 2015, possono andare in pensione con i vecchi requisiti di 57 anni di età e 35 di anzianità.

NOTE E APPUNTI
